

*Affidamento all'ente "in sostituzione dei genitori". Effetti*

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 14 aprile 2016 (Pres. Manfredini est. G. Buffone)

**Affidamento dei minori al comune di residenza – Art. 333 c.c. – Delega al Comune per assumere le decisioni in ordine ai minori, per ambiti indicati, in caso di conflitto – Possibilità di ricorso al giudice per i relativi conflitti – Esclusione**

*La designazione dell'ente pubblico, per l'esercizio della responsabilità genitoriale, in sostituzione dei genitori, in applicazione dell'art. 333 c.c., comporta che è l'ente di riferimento ad avere la facoltà di decidere per il fanciullo, anche dirimendo contrasti insorti tra i genitori. E, invero, l'applicazione dell'art. 333 c.c. ha proprio questa funzione: si affida il minore all'ente perché la conflittualità tra i partners è talmente patologica che, in difetto di intervento permanente del Comune, vi sarebbero continuamente controversie, litigi, processi pendenti (per la salute, l'istruzione, la residenza, etc.: per ogni questione travolta dal conflitto). L'affidamento all'ente, con delega all'esercizio della responsabilità genitoriale, istituisce, dunque, un modulo extra giudiziario di risoluzione del conflitto: insorge la lite sulla decisione, i genitori non pervengono ad un accordo, il Comune decide al posto di padre e madre. Stando così le cose, è palesemente inammissibile una domanda del genitore rivolta al Tribunale affinché intervenga prendendo una decisione in un ambito che è già stato giudizialmente rimesso all'ente affidatario. Eventualmente, sussiste uno spazio per la valutazione delle deleghe e le questioni esecutive: ma la competenza è del giudice tutelare, ex art. 337 c.c.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

osserva

Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, con (recentissimo) decreto 14 aprile 2015, su parziali accordi delle parti e nel resto procedendo *ex officio*, acquisita consulenza tecnica d'Ufficio e relazioni da parte dei Servizi Sociali delegati, ha affidato i minori al Comune di Milano delegando espressamente il Servizio Sociale per l'esercizio della responsabilità genitoriale, relativamente alle scelte sulla salute, sull'istruzione e la «residenza abituale».

Come noto, l'affidamento dei minori al Comune di loro residenza non costituisce, in senso tecnico-giuridico, un provvedimento di "affidamento della prole", in quanto l'affido dei fanciulli può ipotizzarsi solo verso uno dei genitori o entrambi (artt. 337ter e 337quater c.c.); il modulo dell'affidamento dei bambini all'ente locale realizza una limitazione

all'esercizio della responsabilità genitoriale e va quindi collocato nell'ambito dell'art. 333 c.c. e, cioè, nei provvedimenti necessari e convenienti adottati dal Tribunale per proteggere il minore da condotte pregiudizievoli dei genitori (Trib. Milano, sez. IX, sentenza 4 – 11 dicembre 2013, Pres. Ortolan, rel. Buffone).

La designazione dell'ente pubblico, per l'esercizio della responsabilità genitoriale, *in sostituzione dei genitori* (Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 6 maggio 2014, Pres. Servetti, est. Muscio), comporta che, al cospetto di decreti come quello in esame, del 14.4.2015, è l'ente di riferimento ad avere la facoltà di decidere per il fanciullo, anche dirimendo contrasti insorti tra i genitori.

E, invero, l'applicazione dell'art. 333 c.c. ha proprio questa funzione: si affida il minore all'ente perché la conflittualità tra i *partners* è talmente patologica che, in difetto di intervento permanente del Comune, vi sarebbero continuamente controversie, litigi, processi pendenti (per la salute, l'istruzione, la residenza, etc.: per ogni questione travolta dal conflitto).

L'affidamento all'ente, con delega all'esercizio della responsabilità genitoriale, istituisce, dunque, un modulo extra giudiziario di risoluzione del conflitto: insorge la lite sulla decisione, i genitori non pervengono ad un accordo, il Comune decide al posto di padre e madre.

Stando così le cose, è palesemente inammissibile la domanda della ricorrente, rivolta al Tribunale, di autorizzare il trasferimento di ella ricorrente e delle figlie da Milano a ....: quanto alla madre, questa – da sola – è libera di andare dove vuole; non esiste limite e non esiste potere del tribunale o del Comune; quanto alle bambine, poiché l'esercizio della responsabilità genitoriale, rispetto alla residenza abituale, è stata delegata all'affidatario, ed è questi che dunque può decidere e non il Tribunale.

Eventualmente, sussiste uno spazio per la valutazione delle deleghe e le questioni esecutive: ma la competenza è del giudice tutelare, ex art. 337 c.c. Inammissibile è, conseguentemente, anche la richiesta di ordinare ai servizi di monitorare il nucleo familiare: è questione di competenza funzionale del giudice tutelare ex art. 337 c.c.

Quanto alla richiesta di disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre, la stessa è parimenti del tutto inammissibile. A distanza di appena un anno, la ricorrente chiede la rimozione di un limite della cui necessità offre piena prova già con il ricorso: non vi è alcuna prova del fatto che la conflittualità genitoriale sia scemata.

E, invero, allorché si promuova un ricorso per revisione, a distanza di pochissimo tempo dal decreto decisorio, non reclamato, l'istanza ex art. 337-quinquies c.c., rivela, in realtà, un atto sostanzialmente di "reclamo" (improprio) in senso recuperatorio del diritto a contraddire non utilizzato nella fase del primo grado (Trib. Milano, decreto 16 aprile 2015).

Il rigetto della domanda di modifica degli assetti provvedimentali vigenti

rende superflua la preventiva instaurazione del contraddittorio, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluyente sull'esito del giudizio (Cassazione Civile, Sez. Unite, 16 luglio 2012, n. 12104; in questi termini già: Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 febbraio 2014, Pres. est. Gloria Servetti).

E', allora anche del tutto superflua la comparizione delle parti, atteso che non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni in rito (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 - 3 aprile 2013; Trib. Milano, sez. I civ., decreto 3 ottobre 2013).

Peraltro, il rigetto de plano, in ipotesi del genere, è conforme al principio di ragionevole durata del processo che sarebbe vulnerato dove si consentisse alle parti, ad nutum, di differire in continuazione la data di chiusura della procedura.

Per Questi Motivi

Respinge l'istanza depositata in data ....

Dispone la comunicazione dell'odierno provvedimento all'ente affidatario, a cura della Cancelleria